

AUTO

**Contratto per l'assicurazione
della responsabilità civile verso terzi
derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, nonché dei rischi
di danni in conseguenza di incendio,
furto o altri eventi riguardanti
motocicli, motocarrozette, ciclomotori**



Motoveicoli

Il presente fascicolo informativo, contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione del Contratto

Prima della sottoscrizione del Contratto
leggere attentamente la Nota Informativa

UBI Assicurazioni S.p.A.
Società soggetta alla direzione
e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.

PAGINA VUOTA

NOTA INFORMATIVA CICLOMOTORI, MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE

I dati contenuti nella presente nota informativa sono aggiornati al 01/08/2011.

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Si informa il contraente che è possibile richiedere, presso i punti vendita e tramite il sito internet [www.ubiassicurazioni.it], il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato relativo ai diversi tipi di motoveicoli, redatto sulla base degli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa ed alla formula contrattuale scelta dallo stesso contraente tra quelle offerte dall'impresa.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento Trasparenza, il presente Fascicolo Informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente e/o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento Trasparenza.

Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di assicurazione.

Avvertenza: La compagnia rinvia al proprio sito internet www.ubiassicurazioni.it per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni Generali

UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Milano, Via Tolmezzo 15, 20132, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498, sito internet: www.ubiassicurazioni.it, indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazioni@ubiassicurazioni.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d'iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell' Impresa

UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 65.767.790, dei quali Euro 32.812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 32.955.790 a titolo di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità dell'Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Garanzia 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE -TITOLO I

AVVERTENZE: La garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni, Si richiama l'attenzione sugli Articoli n° 1, 2, 3, 4 delle condizioni.

La presente garanzia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi l'Impresa a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi derivanti dalla circolazione del motoveicolo assicurato (Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione).

In relazione alla presente garanzia l'Impresa adotta la formula tariffaria **Bonus Malus**, che prevede la **variazione della classe di merito** (e quindi del premio) in funzione dei sinistri con responsabilità denunciati nel corso del periodo di osservazione (**condizione aggiuntiva F. Bonus Malus**)

E' possibile per il Contraente acquistare le estensioni di copertura della garanzia relativa all'assicurazione dei rischi della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di seguito elencate, in relazione alle quali si rinvia per maggiori dettagli alle Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria (valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio), rispettivamente richiamate:

- A. motoveicoli adibiti a scuola guida
- B. Danni a cose di terzi trasportati su motocarrozze date a noleggio con conducente
- D. Rinuncia alla rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione
- H. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza
- I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde

CONDIZIONI SPECIALI PER MOTOVEICOLI D'INTERESSE STORICO (valide solo per contratti di durata annuale)

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, il cui ammontare è precisato nella scheda di polizza, che rimane a carico dell'Assicurato (Art. 20 - Forma Tariffaria).

AVVERTENZE: L'utilizzo del motoveicolo assicurato deve essere saltuario e, comunque, non quotidiano o legato alla sistematica attività lavorativa.

Il Contraente deve essere obbligatoriamente iscritto ad un Club, ad un'Associazione di collezionisti o amatori di autovetture storiche, regolarmente riconosciuti (Art. 23 - Requisiti e limitazioni) ed il motoveicolo deve avere data di costruzione, o di prima immatricolazione, non inferiore a 20 anni, con riferimento al giorno della stipula del contratto (Art. 21 – Veicoli assicurabili).

La garanzia è operante, esclusivamente, nel caso in cui il motoveicolo sia condotto dal proprietario o dal contraente di polizza se persona diversa, entrambi con età superiore a 25 anni (Art. 22 - Guida autorizzata).

L'Impresa non eserciterà diritto di rivalsa in caso di mancata revisione del motoveicolo stesso.

DIRITTO DI RIVALSA DELL'IMPRESA:

Nei casi elencati agli **Artt. 2 – Esclusioni e Rivalsa, 3 – Dichiarazioni inesatte e reticenze. 4 – Estensione territoriale** (e in tutti gli altri casi in cui non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'Art. 144 CDA), **l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa** per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

A parziale deroga dell'Art. 2, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa, sottoscrivendo le condizioni aggiuntive “D” e “H” (vedi l'apposita sezione delle Condizioni - Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria e speciali, valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio).

* * *

Il contratto di R.C. Motoveicoli può essere stipulato sia nella forma “con tacito rinnovo” alla scadenza sia nella forma con scadenza fissa “senza tacito rinnovo”.

Nel caso fosse scelta la forma “con tacito rinnovo”, il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di cui all'Art. 14 - Rinnovo del contratto – lettera c, delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente per una durata pari ad un anno. In caso di disdetta regolarmente inviata da una delle Parti, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Peraltro, qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto – le nuove condizioni di premio presso il punto vendita a cui è assegnato il contratto; dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio. Nel caso di aumento superiore al tasso di inflazione programmato, l'Impresa rinuncia all'obbligo di disdetta.

Qualora il Contraente non manifesti la propria volontà, ovvero non manifesti per iscritto con raccomandata a.r., fax o telegramma di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto stesso cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Nel caso fosse scelta la forma “senza tacito rinnovo” la garanzia cesserà alla scadenza pattuita (art. 14 Rinnovo del contratto - lettera b), senza necessità di disdetta. Non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

AVVERTENZE: L'esercizio della disdetta da parte del Contraente e la comunicazione della mancata accettazione della variazione tariffaria proposta sono soggetti a particolari termini e modalità. Si rinvia agli articoli **6 - Adeguamento del premio ed**

all'Art. 14 - Rinnovo del contratto nonché alle voci “rateazione” e “durata proroga” della scheda di polizza per le informazioni di maggior dettaglio sui termini e sulla modalità per l'esercizio della disdetta, per la comunicazione della mancata accettazione della variazione tariffaria, e sugli effetti che rispettivamente ne conseguono in relazione al rinnovo.

E' prevista l'emissione di coperture temporanee con durata che va da un giorno ad un massimo di sei mesi.

Garanzia 2 – COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

*AVVERTENZE: le garanzie sono soggette a **limitazioni**, di seguito descritte sinteticamente. **Si richiama l'attenzione sui singoli articoli delle condizioni.***

Pacchetto che comprende le seguenti garanzie:

Art. 15.1 - Responsabilità civile dei trasportati

La garanzia copre, nei limiti dei massimali indicati in Polizza per la garanzia 1, i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione dai trasportati a bordo del motoveicolo.

AVVERTENZA: Sono esclusi i danni al motoveicolo.

Art. 15.2 - Danni provocati dai figli minori

La garanzia copre, nei limiti dei massimali indicati in Polizza per la garanzia 1, i danni arrecati a terzi (a seguito di circolazione del motoveicolo assicurato) causati dai figli minori non emancipati o da altre persone soggette a tutela dell'Assicurato e con lui conviventi (come da art. 2048 C.C., 1° comma).

AVVERTENZE: la circolazione deve avvenire all'insaputa dell'Assicurato.

Art. 15.3 - Spese di dissequestro

Vengono rimborsate le spese legali sostenute per il dissequestro del motoveicolo.

*AVVERTENZE: il sequestro da parte dell'autorità giudiziaria deve essere a seguito di incidente derivante dalla circolazione. UBI Assicurazioni rimborsa al **massimo € 250 per sinistro**.*

Art. 15.4 - Danni per soccorso vittime della strada

La garanzia copre le spese sostenute per eliminare i danni da imbrattamento del Motoveicolo assicurato, causati soccorrendo vittime di incidente stradale.

AVVERTENZE: UBI Assicurazioni rimborsa al massimo € 250 per sinistro.

Art. 15.5 - Collisione con veicoli non assicurati

La garanzia copre i danni, in caso di incidente stradale da circolazione con altro veicolo non assicurato per la Responsabilità Civile Auto.

AVVERTENZE: il veicolo danneggiante deve essere identificato da targa, deve esistere verbale o denuncia alle autorità dell'accaduto. **UBI Assicurazioni rimborsa al massimo € 5.000** (il rimborso viene calcolato in base al grado di responsabilità del danneggiante – Art. 2054 C.C.)

Art. 15.6 - Ricorso Terzi

La garanzia copre i danni (sia a persone, che cose o animali) in conseguenza di Incendio, Esplosione e Scoppio del Motoveicolo assicurato, quando non si trova in circolazione ai sensi del D. Lgs. N. 209 /2005.

AVVERTENZE: la garanzia copre al massimo € 260.000 per Sinistro.

Sono esclusi i seguenti danni da inquinamento dell'ambiente e alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato del conducente o del proprietario del Motoveicolo.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell'Impresa.

Garanzia 3 – INCENDIO E FURTO

AVVERTENZE: Si richiama l'attenzione sull'**art. 17 – Esclusioni**; condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell'indennizzo.

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

La garanzia copre i danni al motoveicolo assicurato causati da incendio, Esplosione, Scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate e Furto (consumato o tentato), Rapina, compresi i danni arrecati al Motoveicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del motoveicolo.

Sono altresì compresi i danni subiti dal motoveicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.

AVVERTENZE: Se il valore assicurato al momento del sinistro, copre solo una parte del valore del motoveicolo (Art. 52 – Determinazione dell'ammontare del danno), l'Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del C.C.). La garanzia e' prestata con l'applicazione di uno scoperto (art. 18). ESEMPIO: scoperto del 15% con un minimo di € 206 (franchigia). Per un danno liquidabile di € 6000, € 900 non vengono liquidati. Per un danno di € 1000, essendo il 15% (€ 150) inferiore al minimo previsto, non vengono liquidati € 206.

Si richiama l'attenzione sui seguenti articoli:

Art. 16.1 – 16.2

AVVERTENZE: gli articoli indicano come viene determinato il valore da assicurare e come viene adeguato ad ogni rinnovo.

Il Contraente deve chiedere l'adeguamento ad ogni scadenza annuale (**art. 16.2**)

Garanzia 4 – TUTELA LEGALE

Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

Si richiama l'attenzione sui seguenti articoli: 21 – Massimale di polizza, 22 – Oggetto dell'assicurazione, 22.3 – Delimitazioni, 23 – Limiti territoriali, 24 – Decorrenza della garanzia, 27 – Prescrizione - **condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell'indennizzo. Eventuali limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, sono evidenziate nelle descrizioni delle singole garanzie.**

La garanzia rimborsa l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali (entro il massimale indicato in polizza, **Art. 21**) per tutti i casi elencati nelle Condizioni all'**Art. 22.2 – Rischi Assicurati**.

Le garanzie vengono prestate (per eventi connessi alla circolazione del motoveicolo) a favore di: proprietario, conducente autorizzato o locatario in base ad un contratto di leasing (**Art. 22.1 – Assicurati**).

Nel caso sia necessaria la difesa in sede penale (la garanzia copre tutti i gradi di appello in sede civile o penale), oppure quando l'Ufficio Tutela Legale non giunge ad una bonaria definizione delle controversie, la pratica viene trasmessa al Legale, la cui scelta da parte dell'Assicurato è regolata dall'Art. 25.2.

Eventuali disaccordi fra Impresa e Assicurato verranno valutati da un Arbitro o dal Presidente del tribunale competente (**vedi Art 25.1**)

AVVERTENZE: l'elenco degli oneri compresi nell'assicurazione ed i limiti di indennizzo (fermo quanto previsto all'Art. 21) sono indicati nell'Art.22 – Oggetto dell'Assicurazione.

In caso di sinistro l'Assicurato deve informare subito l'intermediario dell'accaduto e comunicare il nominativo del legale prescelto (oppure viene nominato dall'Impresa, vedi Art. 25.2).

Entro 5 giorni dal sinistro, l'Assicurato deve trasmettere all'impresa gli atti giudiziari e ogni altro documento inerente all'accaduto (Art. 25). Dopo l'apertura del sinistro, l'Assicurato non può addivenire ad alcuna transazione della vertenza direttamente con la controparte (Art. 25.1).

Onorari, competenze e spese liquidate giudizialmente o transattivamente verranno corrisposte a UBI Assicurazioni, che le ha sostenute (Art. 26).

Gli oneri fiscali conseguenti alla prestazione della garanzia sono a carico dell'Assicurato (art. 28).

Garanzia 5 – ASSISTENZA “AUTO NOPROBLEM”

Garanzia acquistabile unitamente alla garanzia n° 1 - **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**

Si richiama l'attenzione sull'**Art. 48 – esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni** – condizioni che possono dar luogo a riduzione o a mancato pagamento dell'indennizzo.

Assistenza Autonoproblem si compone di una serie di garanzie (di seguito elencate) che, in caso di sinistro (**vedi Definizioni specifiche della Garanzia 5**) verificatosi nel corso di validità della polizza, determina la richiesta delle prestazioni di Europ Assistance da parte dell'Assicurato.

Il pacchetto di prestazioni si divide in tre gruppi:

- **Soccorso stradale (da Art. 29 a 31)**

29.1 – Traino, **29.2** - Officina Mobile in Italia, **Art. 30** - Recupero difficoltoso del motoveicolo, **Art. 31** Auto in sostituzione in Italia

AVVERTENZE: prestazioni operanti quando il motoveicolo (a causa di un sinistro) non sia utilizzabile. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.

- **Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza, o domicilio abituale dell'assicurato (da Art. 32 a 40)**

Art. 32 - Spese d'albergo, Art. 33 - Rientro dei passeggeri/proseguimento del viaggio, Art. 34 - Viaggio per il recupero del motoveicolo, Art. 35 - Autista a disposizione, Art. 36 - Rientro sanitario, Art. 37 - Rientro con un familiare, Art. 38 - Viaggio di un familiare, Art. 39 - Accompagnamento minori, Art. 40 - Rientro salma

AVVERTENZE: prestazioni operanti quando il motoveicolo (a causa di un sinistro) non sia utilizzabile e l'Assicurato, infortunato, necessiti assistenza. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.

- **Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all'estero (da Art. 41 a 47)**
Art. 41 - Invio pezzi di ricambio, Art. 42 - Rimpatrio del motoveicolo a mezzo pianale, Art. 43 - Abbandono legale, Art. 44 - Interprete a disposizione, Art. 45 - Anticipo spese di prima necessità, Art. 46 - Anticipo spese legali, Art. 47 - Anticipo delle cauzioni penali e civile.

AVVERTENZE: prestazioni operanti quando il motoveicolo (a causa di un sinistro AVVENUTO ALL'ESTERO) non sia utilizzabile e/o l'Assicurato, infortunato, necessiti assistenza. Sono presenti limiti di indennizzo e limitazioni, si rimanda ai relativi articoli delle condizioni per i dettagli.

LE CONDIZIONI DI POLIZZA ILLUSTRANO LE MODALITA' DI RICHIESTA DI ASSISTENZA PER I CASI SOPRA ELENCATI

4. Soggetti esclusi dall'assicurazione

Si rinvia all'**Art. 2.1 Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall'assicurazione**, delle condizioni generali, Titolo I, per l'individuazione dei soggetti esclusi dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità

Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio (Art. 3)

AVVERTENZE: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

L'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi della vigente normativa.

6. Premi

Il premio della garanzia n° 1 – Responsabilità civile verso terzi – viene calcolato in base ai seguenti parametri tariffari:

- provincia di residenza del proprietario
- cilindrata

Il premio netto così ottenuto è comprensivo del compenso provvigionale previsto per l'intermediario; aliquota provvigionale e importo trattenuto dall'intermediario sono esposti sulla scheda di proposta e polizza (calcolati in

rapporto al premio annuo comprensivo di Imposte e dell'aliquota per il Servizio Sanitario Nazionale).

Il premio viene pagato in forma anticipata per un anno, salvo il caso di polizze di durata temporanea. **E' concessa la facoltà di pagamento del premio con frazionamento semestrale, con un aumento del premio imponibile annuo del 3%.**

E' consentito il pagamento del premio nelle seguenti modalità:

- assegno
- bonifico bancario

AVVERTENZE: è previsto il rimborso del premio pagato e non goduto (al netto delle aliquote per il Servizio Sanitario Nazionale e delle Imposte), nel caso di trasferimento di proprietà del motoveicolo (**Art. 8, punto a**), nei casi di cessazione del rischio (dettagliati all'Art. 10) e nel caso di furto del motoveicolo (art. 15).

Il diritto al rimborso del premio prevede la consegna da parte dell'Assicurato di documentazione descritta negli articoli sopra citati.

7. Informativa in corso di contratto

L'Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto (anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la tacita proroga e indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso la stessa Impresa) contenente le informazioni riferite alla scadenza del contratto, alle eventuali modalità di esercizio della disdetta e con le indicazioni in merito al premio di rinnovo, le cui informazioni potranno essere fornite anche per il tramite degli intermediari. Tale obbligo nei confronti del Contraente (*assolto dalla Compagnia senza l'aggravio di alcun onere aggiuntivo*) sussiste per la sola garanzia obbligatoria.

Unitamente alla comunicazione viene trasmessa l'attestazione sullo stato del rischio (**Art. 11**).

In conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 4 del 9/8/2006 e successive modifiche ed integrazioni del Provvedimento n. 2590 dell'8/2/2008, in caso di contratto stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale variazioni di premio al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione, l'attestato di rischio riporterà le classi di provenienza e di assegnazione UBI Assicurazioni S.p.A., nonché la classe CU determinata secondo le modalità indicate nei predetti regolamenti.

AVVERTENZE: l'attestazione sullo stato del rischio non viene emessa nei casi elencati all'art. 11.4

8. Attestazione sullo stato del rischio – classe di merito

Per i dettagli si richiama l'attenzione sulla condizione aggiuntiva F – Bonus Malus

Nel caso di assicurazione di autovettura precedentemente assicurata con altra Compagnia, **l'Assicurato è tenuto alla consegna dell'attestazione sullo stato del rischio in originale ed in corso di validità (vedi AVVERTENZE).**

Il Contratto viene assegnato alla classe CU riportata sull'attestazione, (TABELLA 2 della condizione aggiuntiva F).

Nel caso in cui il contratto per il medesimo veicolo sia stipulato dopo la scadenza indicata sull'attestazione, ma nel periodo di validità della stessa, il contratto viene assegnato alla classe di merito indicata, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Nel caso l'attestazione sia scaduta, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile (per assicurare il medesimo veicolo indicato nell'attestato) **viene assegnata la classe di merito 14 della TABELLA 1**. **E' possibile assegnare il contratto di un ulteriore nuovo veicolo (di Prima Immatricolazione o qualora sia in corso il passaggio di proprietà) alla classe di merito risultante dall'ultima attestazione conseguita su altra polizza, nei termini indicati alla condizione aggiuntiva F – Bonus Malus, TABELLA 2 (D.L. n. 40 del 2/4/2007 – Decreto Bersani).**

AVVERTENZE: la validità dell'attestazione è di 5 anni dalla data di scadenza indicata sullo stesso documento; nel caso l'attestazione sia scaduta, dietro consegna di una dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile (per assicurare il medesimo veicolo indicato nell'attestato) viene assegnata la classe di merito 14 della TABELLA 1.

Nel caso di provenienza da precedente copertura temporanea, l'Assicurato è tenuto alla consegna di copia della stessa, che HA VALORE DI ATTESTAZIONE E NE SEGUE LE MEDESIME CONDIZIONI.

E' possibile assegnare il contratto di un ulteriore nuovo veicolo (di Prima Immatricolazione o qualora sia in corso il passaggio di proprietà) alla classe di merito risultante dall'ultima attestazione conseguita su altra polizza, nei termini indicati alla condizione aggiuntiva F – Bonus Malus, TABELLA 2 (D.L. n. 40 del 2/4/2007 – Decreto Bersani).

LA MANCATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DETERMINA L'ASSEGNAZIONE IN CLASSE 18° (SALVO I CASI STABILITI DAL D.L. N. 40 DEL 2/4/2007). L'ASSICURATO HA TRE MESI DI TEMPO (DALLA DATA DI EFFETTO DEL CONTRATTO) PER CONSEGNARE L'ATTESTAZIONE IN ORIGINALE O I DOCUMENTI MANCANTI, ED USUFRUIRE DELLA CLASSE DI MERITO MATURATA.

La classe di merito CU indicata sull'attestato è comune a tutte le compagnie, è pertanto un utile strumento di confronto fra proposte di differenti Imprese.

9. Recesso

Nel caso fosse scelta la forma "con tacito rinnovo", il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di cui all'articolo "Rinnovo del contratto" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rinnova tacitamente per una durata pari ad un anno. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Peraltro, qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto – le nuove condizioni di premio presso il punto vendita a cui è assegnato il contratto; dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio.

Nel caso in cui il Contraente non accetti il nuovo premio il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del giorno di scadenza.

Avendo l'impresa rinunciato all'obbligo di disdetta in caso di aumento del premio superiore al tasso di inflazione, nel caso in cui il Contraente non manifesti la propria volontà ovvero manifesti di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto cessa

di avere effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura. Nel caso fosse scelta la forma “senza tacito rinnovo”, la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza necessità di disdetta. Non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.

11. Regime fiscale

I premi imponibili di polizza sono assoggettati alle seguenti aliquote per le imposte di legge:

- Garanzia Responsabilità civile verso terzi:
 - aliquota contributo al S.S.N. 10,5%
 - aliquota Imposte 12,5% (*)
- Garanzia Tutela Legale: aliquota imposte 12,5%
- Garanzia Assistenza: aliquota imposte 10%
- Altre garanzie presenti: aliquota imposte 13,5%

(*) fatto salvo l’applicazione da parte delle Province del D. Lgs 6 Maggio 2011 n. 68 Art. 17 che prevede un’oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o diminuzione. La tabella con l’aggiornamento delle delibere provinciali è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.finanze.gov.it>

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per il risarcimento del danno

La denuncia del sinistro deve contenere il numero di polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Per i dettagli si richiama l’attenzione sull’**art. 49**.

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007, nei casi previsti dalla Legge (**Art. 149 CdA**), si applica la nuova procedura di risarcimento diretto. L’Impresa risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

AVVERTENZE: la procedura è valida UNICAMENTE per i seguenti casi:

- in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori registrati nell’archivio nazionale (**D.P.R. 153/06**);
- se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, assicurati con Impresa italiana oppure con Impresa estera che ha aderito al sistema del risarcimento diretto;
- quando la collisione avviene sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.

La procedura opera in caso di:

- danni ai veicoli;
- lesioni personali di lieve entità ai conducenti non responsabili in tutto o in parte;
- danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato e/o del conducente.

L'assicurato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, in presenza delle condizioni sopra indicate, deve inviare all'Impresa richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma consegna a mano o trasmissione a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore del call-center.

Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Nei casi diversi da quanto riportato nelle AVVERTENZE, quindi se il sinistro non rientra nella procedura di risarcimento diretto, deve essere inoltrata richiesta all'assicuratore del civilmente responsabile, mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, in caso di decesso, i documenti seguenti:

- stato di famiglia della vittima;
- dichiarazione da parte degli eredi relativa alla spettanza o meno di prestazioni da parte di assicuratori sociali.

Entro i termini stabiliti dalla legge, l'assicuratore del civilmente responsabile ha l'obbligo di comunicare al danneggiato l'entità della somma offerta per il risarcimento dei danni, o i motivi se non ritiene di procedere al risarcimento. L'eventuale azione giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno, deve essere promossa nei confronti dell'Impresa che assicura il civilmente responsabile.

AVVERTENZE: la denuncia di sinistro deve essere presentata entro tre giorni dall'accadimento o dal giorno in cui l'Assicurato ne è a conoscenza (Art. 12). In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'Art 1915 del Codice Civile. Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro stradale è di due anni.

Facsimile Di Denuncia Di Risarcimento (Come Da Art. 143 D.Lgs 7/9/2005 N° 209) Allegato Alle Condizioni Di Polizza.

I danni subiti dal terzo trasportato sono risarciti dall'assicuratore del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro entro i limiti del massimale minimo determinato per legge. Qualora il danno sia superiore, il trasportato danneggiato si può rivolgere all'assicuratore del civilmente responsabile, a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al massimale minimo di legge (Art. 141 CdA).

Art. 145 CdA - Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.

Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero

novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

Art. 148 CdA - Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'art. 145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui all'Art. 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.

L'obbligo di proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso.

L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione (denuncia).

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

AVVERTENZE: Il pagamento dell'Indennizzo, quando l'Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui all'Art. 53, è eseguito entro trenta giorni dalla data della liquidazione. L'Impresa ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, in caso di sinistri che hanno interessato le garanzie INCENDIO E FURTO ed EVENTI SPECIALI, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria (**Art. 49**).

L'elenco completo dei centri liquidativi di UBI Assicurazioni S.p.A. è consultabile nel sito www.ubiassicurazioni.it, alla voce "chi siamo", "rete liquidativa".

13. Sinistri da circolazione con controparti estere

Il luogo di svolgimento di eventuale arbitrato è la città sede dell'Istituto di Medicina legale più vicina all'Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli. Si rimanda all'**Art. 12.1** per le modalità inerenti alla richiesta di risarcimento dei danni nei seguenti casi:

Art. 12.1, punto a) risarcimento dei danni subiti in Italia, causati da un veicolo immatricolato all'estero;

Art. 12.1, punto b) risarcimento dei danni avvenuti all'estero, causati da un veicolo immatricolato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo;

Art. 12.1, punto c) risarcimento dei danni avvenuti all'estero, subiti in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo, a causa di un veicolo non identificato o non assicurato.

L'articolo regola inoltre il caso di danni subiti all'estero a causa di un veicolo non immatricolato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo.

14. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

Nel caso in cui il contratto sia stipulato nella forma Bonus/Malus, è facoltà dell'assicurato che ha causato uno o più sinistri, rimborsare tali sinistri per non incorrere all'annualità successiva nella prevista maggiorazione della classe di merito e del relativo premio, indipendentemente dall'eventuale rinnovo del contratto, nelle seguenti modalità:

- **il sinistro NON rientra nella convenzione CARD** (pertanto **l'importo liquidato viene indicato nella comunicazione e nell'attestazione sullo stato del rischio**, vedi **Art. 6**). In questo caso il Contraente può rimborsare all'Impresa gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
- **il sinistro RIENTRA nella convenzione CARD**, (pertanto **l'importo liquidato NON E' A CONOSCENZA DI UBI ASSICURAZIONI E NON VIENE INDICATO nella comunicazione e nell'attestazione sullo stato del rischio**, vedi **Art. 6**). In questo caso il Contraente deve rivolgere richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA (www.consap.it), ovvero al proprio intermediario che fornirà informazioni e potrà effettuare per conto dell'assicurato la richiesta suddetta.

15. Accesso agli atti dell'impresa

L'accesso agli atti dell'Impresa da parte del Contraente è previsto relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano. Il Contraente deve inviare richiesta scritta a UBI Assicurazioni S.p.A. (alla Direzione, all'Unità Liquidativa competente, oppure all'intermediario) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o mediante consegna a mano. In caso di consegna a mano, il ricevente e' tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

La richiesta deve contenere gli estremi dell'atto oggetto della richiesta.

Il richiedente allega alla richiesta di accesso copia di un documento di riconoscimento e, qualora agisca in rappresentanza di altro soggetto, copia della delega sottoscritta dall'interessato e copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo.

La richiesta può essere trasmessa decorsi centoventi giorni dalla data di accadimento del sinistro e, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta, nei seguenti termini:

- 1) decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
- 2) decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
- 3) decorsi novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il decesso.

Qualora l'impresa, avendo ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, ai sensi dell'articolo 148, comma 5, del Codice, i termini di cui sopra, ai numeri 1), 2) e 3), decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.

L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni dalla data di ricezione, comunica al richiedente l'eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta di accesso, indicando gli elementi non corretti o mancanti; entro gli stessi termini l'Impresa comunica l'eventuale rifiuto o la limitazione all'accesso, con indicazione della motivazione per la quale l'accesso non può essere in tutto o in parte esercitato.

(Nell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 del Codice, l'impresa debitrice che riceve una richiesta di accesso agli atti da parte del contraente o dell'assicurato inoltra la richiesta medesima all'impresa gestoria, dandone contestuale informazione al richiedente).

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Impresa ed indirizzati a:

UBI Assicurazioni S.p.A. - Servizio Antifrode e Reclami
Via Tolmezzo 15, 20132 Milano - Fax 02 49980492
e-mail: reclami@ubiassicurazioni.it.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Dovranno essere presentati direttamente a:

ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;

il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'ISVAP, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/index_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

GLOSSARIO

La presente parte della nota informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo motoveicoli, che il contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto assicurativo.

Si avvertono tuttavia il Contraente e l'Assicurato che le definizioni di seguito riportate non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nelle Condizioni di Assicurazione.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: garanzia prestata con il contratto di assicurazione.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI: decreto legislativo del 7 settembre 2005 n. 209;

COLPA GRAVE: colpa per i quali la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza sono particolarmente gravi

CONTRAENTE: la persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione;

CONTRATTO: l'accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra di loro un rapporto giuridico patrimoniale

CU: Classe di conversione universale – Classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Regolamento n. 4 del 9 agosto 2006 e provvedimento n. 2590 dell'8 febbraio 2008), da riportare nelle attestazioni sullo stato del rischio per veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, comprese le forme miste con franchigia;

DOLO: azione con volontà e coscienza delle conseguenze dell'azione od omissione

ESCLUSIONI: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

FASCICOLO INFORMATIVO: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario.

FRANCHIGIA: ammontare del danno, stabilito contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato.

GARANZIA: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale la Compagnia si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. responsabilità civile verso terzi, incendio e furto, eventi speciali...).

GESTIONE GIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza in fase di azione giudiziaria

GESTIONE STRAGIUDIZIALE: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria

IMPRESA: UBI ASSICURAZIONI S.p.A..

INDENNIZZO: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

LIQUIDAZIONE: pagamento all'Assicurato prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

MASSIMALE: l'esborso massimo garantito dall'impresa in caso di sinistro

MOTOVEICOLI: ciclomotori, motocicli e motocarrozette, quadricicli leggeri

PARTI: il Contraente e l'Impresa

NOTA INFORMATIVA: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare alla Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

PREMIO: corrispettivo dovuto dal Contraente all'impresa per la cessione del rischio;

POLIZZA: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

PRESCRIZIONE: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

PROPRIETARIO: l'intestatario P.R.A., ovvero chi ha titolarità del diritto di proprietà per MOTOCICLI (compreso il coniuge in comunione dei beni).

RECESSO (o diritto di ripensamento): diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

REGOLAMENTO TRASPARENZA: Il Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

SINISTRO: verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA' DI ASSICURAZIONE: Vedi "Impresa".

UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa

Il rappresentante legale
Dott. Benoit Paul Fontaine



POLIZZA GLOBALE MOTOVEICOLI

Sommario

PARTE I

Definizioni	pag. 2 di 51
Condizioni di Assicurazione	pag. 8 di 51
Garanzia 1 – Responsabilità Civile verso terzi	pag. 8 di 51

PARTE II

Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale	pag. 29 di 51
Garanzia 2 - Complementare Responsabilità Civile verso Terzi ...	pag. 32 di 51
Garanzia 3 - Incendio e Furto.....	pag. 33 di 51
Garanzia 4 - Tutela Legale	pag. 35 di 51
Garanzia 5 - Assistenza Auto Noproblem	pag. 39 di 51
Norme che regolano i sinistri	pag. 47 di 51

PARTE I

Definizioni

Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al motoveicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fono audiovisivi.

Accessorio non di serie: installazione stabilmente fissata al motoveicolo successivamente all'acquisto dello stesso;

Aggravamento del rischio: variazione delle caratteristiche iniziali del rischio, con aumento delle probabilità del danno su cui è calcolato il premio.

Alienazione del Motoveicolo: vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del motoveicolo, cessazione della circolazione del motoveicolo.

Apparecchi fonoaudiovisivi: radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al motoveicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco elettromeccanico o meccanico.

Archivio Nazionale dei veicoli: archivio in cui viene individuato ogni ciclomotore mediante targa, dati costruttivi e di identificazione;

Assicurato: il soggetto nel cui interesse si stipula l'assicurazione.

Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'Art. 1882 del Cod. Civ.

Attestazione sullo stato del rischio: documento rilasciato dall'Impresa, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato;

Atto Vandalico: atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri.

Azione del fulmine: l'effetto provocato da una scarica elettrica naturale avvenuta nell'atmosfera.

Beneficiario: la persona alla quale deve essere pagata la somma prevista sulla Scheda di Polizza in caso di morte dell'assicurato in conseguenza di infortunio.

Card: convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto.

Carta Verde: è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l'obbligo dell'assicurazione RCA (Responsabilità Civile Auto) obbligatoria nel Paese visitato.

Certificato di circolazione: documento con annotati i dati costruttivi del ciclomotore e identificativi dell'intestatario.

Classe di merito CU: E' la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU) quale riferimento per tutte le Imprese di assicurazione (Regolamento n.4 del 9 agosto 2006 e Provvedimento n.2590 dell'8 febbraio 2008), da riportare nelle attestazioni sullo stato del rischio per forme tariffarie che prevedono maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione, comprese le forme miste con franchigia.

Codice delle assicurazioni: Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successivi regolamenti di esecuzione.

Colpa grave: colpa per i quali la negligenza, l'imperizia e l'imprudenza sono particolarmente gravi

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Consap S.p.A: Concessionaria servizi assicurativi pubblici.

Degrado: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul motoveicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo.

Denuncia sinistro: comunicazione scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il motoveicolo assicurato e che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri.

Dolo: azione con volontà e coscienza delle conseguenze dell'azione od omissione

Eurotax Due ruote: bollettino periodico pubblicato dalla Sanguinetti Editore per la determinazione del valore dei motoveicoli nuovi od usati. Tale pubblicazione si articola in "Eurotax Giallo" e "Eurotax Blu".

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Estorsione: sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, tale da indurre chi la detiene a consegnare la cosa.

F.G.V.S. – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada: provvede alla corresponsione dell'indennizzo in caso di danni provocati da autoveicoli o natanti non identificati, non assicurati o assicurati presso imprese che si trovino in liquidazione coatta amministrativa al momento dell'incidente o che vi vengano poste successivamente.

Franchigia: l'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Furto: la sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Gestione giudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza in fase di azione giudiziaria

Gestione stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il buon esito della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria

IMPRESA: UBI ASSICURAZIONI S.p.A.

Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo: l'importo dovuto all'assicurato in caso di sinistro ai sensi delle condizioni di polizza.

Massimale: l'esborso massimo garantito dall'impresa in caso di sinistro

Motoveicolo: ciclomotori (Art. 52 – Codice della strada), motocicli e motocarrozzette (Art. 53 lettera a – Codice della strada), quadricicli leggeri e per trasporto di persone (Decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994), motoslitta (Circolare Min. dei trasporti del 24/12/1970 n. 180).

Optional: l'installazione stabilmente fissata al motoveicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

Parti: il Contraente e l'Impresa

Perdita Totale: il furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale e il furto totale con ritrovamento nel caso in cui il valore del danno superi l'80% del valore commerciale.

Periodo di osservazione: periodo valido ai fini della corretta osservazione dei sinistri nel periodo di copertura, il "Primo periodo" inizia dal giorno della decorrenza di polizza e termina due mesi prima della scadenza dell'assicurazione, i "periodi successivi" hanno durata di dodici mesi e decorrono alla scadenza del periodo precedente.

Polizza: contratto di assicurazione costituito dalla Scheda di Polizza, dal Certificato, dal Contrassegno, dalla Carta Verde e dalle condizioni di assicurazione che provano e disciplinano l'assicurazione.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: l'importo complessivamente dovuto dal Contraente, determinato in funzione dei dati del contraente, del motoveicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria.

Prezzo d'Acquisto: il prezzo che risulta dalla fattura di acquisto o dalla quotazione del bollettino Eurotax Due Ruote Giallo.

Proprietario: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Quadriciclo leggero: è assimilabile al ciclomotore il quadriciclo ad accensione comandata alimentato a benzina con massa a vuoto inferiore a 350 Kg, velocità fino a 45 Km/h e cilindrata fino a 50 cc.; ovvero con motore non ad accensione comandata (diesel o elettrico) con massa a vuoto inferiore a 350 Kg., velocità fino a 45 Km/h e potenza fino a 4 Kw.

Quadriciclo trasporto persone: è assimilabile al motociclo/motocarrozzetta fino a 125 cc., il quadriciclo/triciclo con massa a vuoto fino a 400 Kg. e potenza fino a 15 Kw.

Rapina: la sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Responsabilità principale: nel caso di sinistro che coinvolga due veicoli, è il grado di responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi, nel caso di più veicoli coinvolti è il grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti;

Responsabilità paritaria: nel caso di sinistro che coinvolga due o più veicoli, è il grado di responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

Richiesta danni: comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art 149 (risarcimento diretto) Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

Risarcimento: l'importo dovuto da UBI Assicurazioni al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto: Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro RCA direttamente da UBI Assicurazioni invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa: l'esercizio del diritto che UBI Assicurazioni ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.

Scoperto: l'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma assicurata: l'importo, indicato sulla Scheda di Polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.

Stanza di compensazione: ufficio, istituito presso la Consap, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra imprese partecipanti alla Card.

Surrogazione: il diritto che UBI Assicurazioni ha di sostituirsi all'assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo

danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Terzi: persone fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione;

Valore a Nuovo: il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo, aumentato del prezzo degli optional, se assicurati.

Valore Commerciale: media delle quotazioni riportate dalla rivista specializzata "Eurotax Due Ruote" bollettini Giallo e Blù.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GARANZIA 1 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Condizioni generali di assicurazione della responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Titolo I

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, in conformità alle norme del C.d.A., i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del motoveicolo descritto in contratto; limitatamente all'accesso nelle aree aeroportuali, per veicoli non adibiti al trasporto di persone - uso proprio -, il massimale di responsabilità civile verso terzi, si intende ridotto al minimo previsto per legge indipendentemente da quanto indicato nel contratto. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei motoveicoli in aree private. L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del motoveicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di esercitazioni alla guida dell'allievo se, ove previsto, non ha preso posto anche persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore ovvero se le stesse avvengono senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- nel caso di motoveicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di motoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di motoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92, n. 285.

Nei predetti casi, ed in tutti gli altri casi dove non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 144 C.d.A., l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi.

L'Impresa, limitatamente ai ciclomotori non registrati nell'archivio nazionale, eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente fino ad un massimo di € 2.500 qualora al momento del sinistro risultino alla guida persone diverse dal Contraente o non appartenenti al nucleo familiare del Contraente stesso, e che abbiano causato il sinistro in una Regione diversa dalla Regione di residenza del Contraente. Il diritto di rivalsa non verrà esercitato qualora il sinistro sia accaduto entro 100 chilometri dalla residenza del Contraente.

Art. 2.1 – Qualifica di terzi – Soggetti esclusi dall'Assicurazione

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del motoveicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2 del Codice delle Assicurazioni "l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto", e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:
 - a) il proprietario del motoveicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
 - b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
 - c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1892, 1893 e 1894 C.C.). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa possono comportare la perdita parziale del diritto dell'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

L'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovrà pagare ai terzi danneggiati verso i quali non sono possibili eccezioni derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 144 del C.d.A.

Art. 4 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. A, ferme le maggiori garanzie previste dal

contratto. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art.1901, 2° comma del C.C., l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora il contratto in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa: l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto ai precedenti Artt. 2 e 3.

Art. 5 - Pagamento del premio - effetto della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. Il pagamento deve essere eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, che è autorizzato a rilasciare il certificato, il contrassegno di assicurazione e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore, nonché le quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa.

Art. 6 - Adeguamento del premio

L'Impresa trasmette al Contraente una comunicazione scritta almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la tacita proroga, contenente le informazioni riferite alla scadenza del contratto, alle eventuali modalità di esercizio della disdetta e con le indicazioni in merito al premio di rinnovo riferite alla garanzia obbligatoria.

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, mette a disposizione del Contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto – le nuove condizioni di premio presso il punto vendita al quale è assegnato il contratto; dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio. Nel caso di aumento superiore al tasso di inflazione programmato, l'Impresa rinuncia all'obbligo di disdetta.

Nel caso il Contraente non manifesti la propria volontà, ovvero non manifesti per iscritto con raccomandata a.r., fax o telegramma di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza; salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso il contratto cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Nel caso fosse scelta la forma "senza tacito rinnovo", la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza necessità di disdetta (art. 14 Rinnovo del contratto - lettera b), e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 7 - Forma assicurativa

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nella scheda o di polizza (mod. UBI Ass. 985 – Ed. 01/12/2010).

Art. 8 - Trasferimento della proprietà del motoveicolo

Nel caso di trasferimento di proprietà del motoveicolo o della sua consegna in conto vendita, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale carta verde, il Contraente può chiedere alternativamente:

- a. **la risoluzione del contratto; a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà**, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- b. **che il contratto sia reso valido per altro motoveicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni**; l'Impresa rilascerà il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, per il nuovo motoveicolo, previo eventuale conguaglio del premio; qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all'emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il premio pagato e non goduto. **Nel caso in cui il motoveicolo alienato sia intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, il Contraente ha facoltà che il contratto sia reso valido per altro motoveicolo intestato ad uno di essi.**

- c. la cessione del contratto di assicurazione; eseguito il trasferimento di proprietà il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti; l'alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso motoveicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del motoveicolo documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso motoveicolo, l'Impresa assicuratrice del motoveicolo ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del motoveicolo, la parte di premio pagata e non goduta deve essere calcolata a partire dal momento della consegna in conto vendita del motoveicolo stesso, a condizione che, alla data della documentata consegna in conto vendita, siano stati restituiti all'Impresa anche il certificato, il contrassegno e l'eventuale carta verde. Per i contratti con frazionamento del premio l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Art. 9 - Sospensione in corso di contratto

Non è consentita la sospensione del contratto in corso d'anno per i Motoveicoli, inoltre, non si possono sospendere i contratti inferiori all'anno e quelli amministrati a libro matricola.

Art. 10 - Cessazione di rischio

a. Per distruzione o esportazione del motoveicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione od esportazione definitiva del motoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

b. Per demolizione del motoveicolo assicurato

Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del motoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del motoveicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e l'Impresa rimborsa in ragione di 1/360 la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopra indicata, limitatamente ai ciclomotori non registrati nell'archivio nazionale, il rimborso viene determinato unicamente nell'ipotesi di demolizione certificata. Nel caso in cui la demolizione, la distruzione o l'esportazione definitiva siano successive alla eventuale sospensione del contratto, il suddetto rimborso del premio avviene a partire dalla data di sospensione. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al motoveicolo demolito, distrutto od esportato sia reso valido per un altro motoveicolo di sua proprietà, l'Impresa procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo motoveicolo. Qualora il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, e tale veicolo non rientri nel medesimo settore tariffario del precedente, si provvederà all'emissione di un nuovo contratto di durata annuale, conteggiando a favore del Contraente il premio pagato e non goduto.

Art. 11 - Attestazione dello stato di rischio

11.1 – RILASCIO

Ad ogni scadenza annuale e qualunque sia la forma tariffaria con cui è stato stipulato il contratto, l'Impresa, inoltra al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, l'attestazione sullo stato del rischio con indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione, unitamente alla comunicazione prevista all'art. 6 – comma primo. In caso di richiesta del Contraente, per il rilascio dell'attestazione sullo stato del rischio, effettuata durante lo svolgimento del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 134 – comma 1- bis del Codice delle Assicurazioni Private, l'Impresa, entro quindici giorni da tale richiesta, rilascia l'attestato sullo stato del rischio relativo all'ultima scadenza contrattuale conclusasi, con indicazione dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione.

11.2 - Rilascio dei duplicati

Nel caso in cui l'attestazione sullo stato del rischio non sia pervenuta al

Contraente, ovvero di deterioramento o smarrimento della stessa, l'Impresa, entro quindici giorni dalla richiesta del Contraente, ne rilascia un duplicato.

Analoga procedura verrà applicata dall'Impresa anche nei casi di richiesta effettuata da:

- proprietario diverso dal Contraente;
- usufruttuario;
- acquirente con patto di riservato dominio;
- locatario in caso di locazione finanziaria.

Il duplicato può essere rilasciato anche a persona delegata purché munita di delega scritta espressamente rilasciatagli dall'avente diritto nonché di copia di un valido documento di riconoscimento dell'avente diritto.

11.3 - Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio

L'attestazione contiene:

- a. la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
- b. il nome **del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale se si tratta di Contraente persona giuridica;**
- c. il numero del contratto di assicurazione;
 - d. la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- e. la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- f. **l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'assicurato, con indicazione della relativa percentuale. Non devono essere indicati i sinistri che il contraente abbia provveduto a rimborsare all'impresa al fine di evitare la maggiorazione del premio avvalendosi della eventuale facoltà contrattualmente prevista;**
- g. gli eventuali importi delle franchigie richiesti e non corrisposti dall'assicurato;
- h. **la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva riferita all'Impresa e la corrispondente classe di conversione universale (CU)** nel caso il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione,
- i. i dati della targa del motoveicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del motoveicolo assicurato
- l. la firma dell'assicuratore.

Il Contraente, all'atto della stipulazione del contratto con altra Impresa, consegna l'attestazione sullo stato del rischio. E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrare con "libro matricola", l'Impresa non rilascia l'attestazione per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'attestazione deve essere rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa con riferimento al periodo di osservazione che inizia dal giorno dell'inserimento del veicolo nel contratto e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa successiva. Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla "delegataria".

11.4 - L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- a) cessazione della garanzia nel corso del contratto, qualora non sia stato concluso il periodo di osservazione;
- b) contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- c) contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- d) contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, qualora non sia stato concluso il periodo di osservazione;
- e) cessione del contratto per alienazione del motoveicolo assicurato.

Con periodo di osservazione concluso, per i punti a) e d) l'Impresa invia al Contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio, nelle modalità previste al punto 11.1.

Art. 12 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l'Industria il Commercio e l'Artigianato ai sensi dell'art. 143 del **D.Lgs 7/9/2005 n. 209** e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Inoltre, ai **sensi** dell'art. 135 del **D.Lgs.** la denuncia deve contenere i dati anagrafici (Nome cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza) e il Codice Fiscale del conducente del motoveicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (Assicurato, Proprietario, Conducente del motoveicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e **l'indicazione** delle Autorità intervenute. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. **Nel caso di sinistro occorso in Italia con automobilista straniero in possesso di Carta Verde, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata all'UCI (Ufficio Centrale Italiano – Corso Sempione 39 – 20145 Milano). In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro, si applica l'art. 1915 del Codice Civile per l'omesso avviso di sinistro.**

Art. 12.1 - Incidenti stradali con controparti estere

a) risarcimento dei danni subiti in Italia:

I soggetti residenti in Italia, in caso di incidente provocato da un veicolo immatricolato all'estero, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha cau-

sato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica Italiana.

Per richiedere il risarcimento dei danni subiti, inviare lettera raccomandata con avviso di ricevimento a UCI, - Corso Sempione, 39 - 20145 MILANO indicando i seguenti dati:

- Nazionalità e targa del veicolo estero
- Caratteristiche tecniche del veicolo estero
- Tipo (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.)
- Marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, ecc.)
- Cognome, nome e indirizzo del proprietario del veicolo estero
- Cognome, nome e indirizzo del conducente del veicolo estero
- Nome della compagnia di assicurazione del veicolo estero
- Estremi dell'autorità eventualmente intervenuta dopo l'incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l'esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località
- Copia della constatazione amichevole d'incidente (modulo CID), se disponibile
- Copia della Carta Verde esibita dal conducente del veicolo estero, se disponibile
- Descrizione dell'incidente

b) risarcimento dei danni avvenuti all'estero, causati da un veicolo immatricolato in uno degli stati dello spazio Economico Europeo.

- Nel caso di incidente accaduto in uno degli Stati del sistema "Carta Verde", provocato da un veicolo immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia), i soggetti danneggiati possono agire direttamente contro l'Impresa di Assicurazione che copre la Responsabilità civile del responsabile.

c) risarcimento dei danni avvenuti all'estero, subiti in uno degli stati dello spazio Economico Europeo, a causa di un veicolo non identificato o non assicurato.

Il soggetto che ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia) da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP S.p.A. gestione F.G.V.S. (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax 0685796334 - www.consap.it), quale organismo di indennizzo nazionale.

In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, la richiesta di risarcimento va inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero. (Esempio: Incidente in Svizzera provocato da un veicolo immatricolato in Svizzera; la richiesta va indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero).

Se però il veicolo che ha causato l'incidente è immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau del Paese dell'incidente, purchè il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde. (Esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).

Art. 13 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 14 - Rinnovo del contratto

a) Tacito rinnovo

Salvo quanto previsto all'art. 6, ed in mancanza di disdetta inviata nelle modalità indicate nel successivo punto c), il contratto se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari a un anno e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

b) Senza tacito rinnovo

In deroga all'art. 10 "Rinnovo del contratto – punto a) Tacito rinnovo", il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

c) Obbligo di disdetta

È obbligo inviare disdetta almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto, qualora le nuove condizioni di premio comportino variazioni tariffarie non superiori al tasso d'inflazione programmato. In caso di formale disdetta di una delle Parti, il contratto cessa dalle ore 24,00 del giorno di scadenza ed il termine previsto dall'art. 1901 C.C. – secondo comma - non è applicato.

L'Impresa, in caso di disdetta, effettua sempre l'invio della comunicazione almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 15 - Risoluzione del contratto per il furto del motoveicolo

In caso di furto del motoveicolo e di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, **l'assicurazione cessa a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità competente.** Il contratto è risolto ed il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità. A deroga dell'art. 1896, primo comma, secondo periodo del codice civile, l'Assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio riguardante il residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. L'Impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

Art. 16 - Foro competente

Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

Art. 17 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 19 - Competenza per i reclami stragiudiziali

La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'ISVAP – Servizio Tutela Utenti con sede in Via del Quirinale,21 - 00187 ROMA. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.

Condizioni speciali per motoveicoli d'interesse storico (valide solo per contratti di durata annuale)

Art. 20 - Forma Tariffaria

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.

Art. 21 - Veicoli assicurabili

L'assicurazione è operante per Motocicli, Ciclomotori e motocarrozette di interesse storico e collezionistico.

I motoveicoli devono avere data di costruzione oppure di prima immatricolazione non inferiore a 20 anni, con riferimento al giorno della stipula del contratto.

Ferme le condizioni di assicurabilità del motoveicolo, l'Impresa non eserciterà diritto di rivalsa in caso di mancata revisione del motoveicolo stesso.

Art. 22 - Guida autorizzata

La garanzia è operante, esclusivamente, nel caso in cui il veicolo sia condotto dal proprietario o dal contraente di polizza se persona diversa, entrambi con età superiore a 25 anni.

Art. 23 - Requisiti e limitazioni

Il Contraente deve essere obbligatoriamente iscritto ad un Club, ad un'Associazione di collezionisti o amatori di veicoli storici, regolarmente riconosciuti.

L'iscrizione deve essere valida per tutta la durata del contratto; l'Impresa ha facoltà di richiedere prova della stessa.

L'utilizzo del veicolo assicurato deve essere saltuario e, comunque, non quotidiano o legato alla sistematica attività lavorativa.

Il Contraente, è tenuto a consegnare l'attestazione sullo stato del rischio riferita al veicolo da assicurare; **con la presenza di almeno 2 sinistri nelle ultime 5 annualità pregresse il veicolo non è assicurabile con le modalità previste dalla presente "Condizione Speciale", pertanto la regolare copertura assicurativa è consentita con le modalità previste dal Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni).**

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria e speciali (valide soltanto se espressamente richiamate e/o se corrisposto il relativo premio)

Premessa

L'assicurazione dei rischi indicati nelle Condizioni Aggiuntive che seguono è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ad eccezione degli Artt. 2, secondo comma, 8 e 17, nonché per quanto non previsto da tali Condizioni Generali, dalle norme disciplinanti l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle sottoindicate Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 129 del C.d.A.

A. Motoveicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B. Danni a cose di terzi trasportati su motocarrozze date a noleggio con conducente

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del Proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati; rimangono comunque esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

D. Rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste all'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione

L'Impresa, a parziale deroga dell'art. 2 "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- guida con patente scaduta, a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 2 mesi dalla data del sinistro; **è tuttavia facoltà dell'Impresa attivare le procedure di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle circostanze che hanno determinato la mancata abilitazione.**
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

F. Bonus/Malus

- 1) La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel “periodo di osservazione” definito al comma seguente: per i Ciclomotori, Motocicli e Motocarrozette, si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti o decrescenti, determinate secondo le tabelle seguenti.

TABELLA 1 Coefficienti applicabili al settore V Ciclomotori, Motocicli e Motocarrozette	
Classi di merito UBI / CU	Coefficienti di determinazione del premio con evoluzione bonus/malus
1	0,48
2	0,50
3	0,53
4	0,56
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,20
15	1,40
16	1,80
17	2,50
18	3,00

- 2) Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerarsi ai fini dell'osservazione i seguenti periodi di effettiva copertura:
- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
 - **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
- 3) All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito risultante dalla sottoriportata TABELLA 2:

TABELLA 2		
Situazioni possibili	Classe di assegnazione	Documenti necessari
Situazioni possibili applicabili alla stessa tipologia di veicoli e riferite a tutti gli appartenenti al Nucleo Familiare se non diversamente specificato		
Motoveicolo già assicurato con altra Compagnia nella forma Bonus/Malus.	Classe di assegnazione CU risultante dall'attestazione dello stato di rischio rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe UBI come da tabella 3A.	Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ed eventuale dichiarazione di non circolazione.
Motoveicolo già assicurato con altra Compagnia in forma diversa da Bonus/Malus.	Classe di assegnazione CU, risultante nell'attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia, ovvero classe CU / UBI determinata come da tabella 3 A.	Attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia ed eventuale dichiarazione di non circolazione.
Motoveicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o registrato per la prima volta nell'Archivio Nazionale dei veicoli.	Classe CU 14 - Classe UBI 14	Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione.
Motoveicolo immatricolato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. o registrato per la prima volta dopo voltura nell'Archivio Nazionale dei veicoli.	Classe CU 14 – Classe UBI 14	Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione ovvero appendice di cessione del contratto.
Ciclomotore assicurato per la prima volta dopo il passaggio di proprietà, non registrato nell'Archivio Nazionale dei veicoli.	Classe CU 14 – Classe UBI 14	Certificato di idoneità, dichiarazione del passaggio di proprietà ai sensi degli artt. 1892 e 1893 ovvero appendice di cessione del contratto.

<p>Motoveicolo di proprietà di Persona Fisica immatricolato per la prima volta al P.R.A. o a seguito di voltura, da assicurare: a) in aggiunta ad altro motoveicolo attualmente assicurato, che abbia conseguito l'attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere ma che abbia conseguito l'ultimo attestato non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza.</p>	<p>D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / UBI risultante dall'ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito.</p>	<p>Ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni, riferito ad altro motoveicolo di proprietà del componente il Nucleo Familiare. Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di proprietà, ovvero appendice di cessione del contratto del nuovo da assicurare.</p>
<p>Motoveicolo già assicurato all'estero. Motoveicolo di proprietà di Persona Fisica o del coniuge in regime di comunione dei beni.</p>	<p>Classe CU 14, o la classe CU determinata sulla base della dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.</p>	<p>Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di proprietà.</p>
<p>Motoveicolo già assicurato all'estero. Motoveicolo di proprietà di Persona Fisica da assicurare: a) in aggiunta ad altro Motoveicolo attualmente assicurato, che abbia conseguito l'attestato; b) in presenza di altro contratto non più in essere ma che abbia conseguito l'ultimo attestato non oltre 5 anni dalla stipula della nuova polizza.</p>	<p>D.L. n. 40 del 2/4/2007 Classe di merito CU / UBI risultante dalla dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero.</p>	<p>Dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. Documento comprovante la richiesta di immatricolazione al P.R.A. ovvero carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di proprietà.</p>
<p>Motoveicolo consegnato in conto vendita e restituito entro 12 mesi per mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà. a) precedente contratto UBI Assicurazioni già sostituito; b) precedente contratto stipulato con altra Compagnia già sostituito.</p>	<p>Classe di merito CU / UBI risultante dall'ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito per il medesimo Motoveicolo.</p>	<p>Dichiarazione dell'incaricato alla vendita, con annotazione del mancato perfezionamento del trasferimento di proprietà e l'ultimo attestato conseguito da non oltre 5 anni.</p>
<p>Motocicli, ciclomotori e motocarrozette, assicurati in sostituzione in corso d'anno di veicoli di diverso settore.</p>	<p>Classe CU / UBI risultante dall'attestato di rischio di UBI Assicurazioni ovvero della precedente Compagnia che comunque non potrà essere inferiore (per i veicoli indicati in tabella) a quella CU indicata per il corrispettivo anno di stipula.</p>	<p>Carta di circolazione e relativo foglio complementare o certificato di circolazione/proprietà. Ovvero attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia.</p>
<p>Anno di stipula</p>		<p>Motocicli, ciclomotori e motocarrozette</p>
<p>2007</p>		<p>7</p>
<p>2008</p>		<p>6</p>
<p>2009</p>		<p>5</p>
<p>2010</p>		<p>4</p>
<p>2011</p>		<p>3</p>
<p>2012</p>		<p>2</p>
<p>2013</p>		<p>1</p>
<p>2014</p>		<p>1</p>
<p>2015</p>		<p>1</p>

TABELLA 3A

Per motoveicoli mancanti della classe di merito di conversione universale (CU)

Criteri di individuazione della classe di merito CU in base alla sinistrosità progressa, per assunzioni con attestazione dello stato del rischio e classe CU mancante (Provvedimento n. 2590 dell' 8 Febbraio 2008).

a) Con riferimento alla classe d'ingresso 14^a si determina la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (escluso pertanto l'annualità in corso) senza sinistri di alcun tipo **pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale**.

Non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità progressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile).

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

b) Si considerano quindi tutti gli eventuali sinistri, **pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale**, provocati nell'ultimo quinquennio (compreso l'anno in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

TABELLA 4

classe di collocazione CU / UBI in base ai sinistri osservati

classi di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Regole evolutive comuni previste dal provvedimento CIP 5 Maggio 1993

- 4) **L'ultimo attestato sullo stato del rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni**, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce, **nei casi di documentata cessazione del rischio assicurato** (vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero) **o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del motoveicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente** (ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile).

La classificazione del nuovo contratto, è effettuata nei seguenti termini:

- a) Nel caso di consegna dell'attestato sullo stato del rischio in corso di validità, congiunta ai documenti comprovanti la mancata circolazione nei casi sopra indicati, **per assicurare il medesimo motoveicolo, altro motoveicolo di medesima proprietà ovvero per motoveicolo di I^a immatricolazione o voltura al P.R.A., mantenimento della classe di assegnazione CU/UBI riportata nell'attestato stesso.**
- b) Nel caso di mancata o parziale consegna dei documenti citati al precedente punto a), per assicurare un nuovo motoveicolo di I^a immatricolazione o Voltura al P.R.A., **assegnazione nella classe di merito 14 della TABELLA 1;**
- c) Nel caso di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio con validità scaduta, e congiunta dichiarazione di non circolazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile per assicurare il medesimo motoveicolo indicato nell'attestato, **assegnazione nella classe di merito 14 della TABELLA 1;**
- d) Nel caso di mancata o parziale consegna dei documenti citati al precedente punto c), per assicurare il medesimo motoveicolo del contratto sospeso e non riattivato entro il termine contrattualmente previsto di sospensione, o per mancato utilizzo del motoveicolo al rinnovo, **assegnazione nella classe di merito 18 della TABELLA 1;**
- e) Nel caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciato da altra Impresa, all'atto della stipula di nuovo contratto, **assegnazione nella classe di merito 18 della TABELLA 1.**
- 5) Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto, è assegnato all'atto del rinnovo alla classe di merito di pertinenza in base alla TABELLA 4 di regole evolutive, a seconda che l'Impresa, per sinistri con accertata responsabilità principale, abbia o meno effettuato nel periodo di osservazione pagamenti, anche a titolo parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo od in periodi precedenti. Qualora la responsabilità del sinistro sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti di altri veicoli coinvolti, il contratto non subirà l'applicazione del malus; tuttavia la corresponsabilità paritaria darà luogo ad annotazione del grado di responsabilità nell'attestato di rischio ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri con responsabilità del conducente del motoveicolo assicurato. Ai fini della variazione della classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità cumulata, che darà luogo all'applicazione del malus, deve essere pari ad almeno il 51%, considerata in un periodo temporale di cinque anni. La mancanza di risarcimento dei danni, anche in forma parziale, in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, considera il contratto immune da sinistri agli effetti dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
- 6) Nel caso che il contratto si riferisca a motoveicolo già assicurato, nella forma tariffaria Bonus/Malus per durata inferiore all'anno, il Contraente deve esibire il precedente con-

tratto temporaneo, considerato a tutti gli effetti regolare attestazione sullo stato del rischio, ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di merito CU o classe interna UBI cui questo ultimo contratto era stato assegnato. Qualora il contratto risulti scaduto da più di 5 anni, si applicano le disposizioni del quarto comma – lettera c). Se il precedente contratto di durata temporanea è stato stipulato con "franchigia fissa ed assoluta", ed il contratto non riporta la classe CU, il Contraente è tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 13 della TABELLA 1 ed il contratto è assegnato a questa classe.

- 7) Le disposizioni di cui al quarto comma non si applicano qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nella attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
- 8) **L'assegnazione alla classe di merito 18** effettuata ai sensi delle disposizioni del quarto comma – lettere d) e e) **è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.** L'eventuale differenza di premio risultante a credito del Contraente sarà rimborsata dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.
- 9) Nel caso in cui il contratto si riferisca a motoveicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 14, a meno che il Contraente non consegna dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, che ne consenta l'assegnazione ad una delle classi di Bonus Malus come previsto dal D.L. N. 40 del 2/4/2007. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
- 10) Nel caso in cui il contratto si riferisca a motoveicolo assicurato presso UBI Assicurazioni o altra Impresa e rubato, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe CU o interna UBI, risultante dall'ultima attestazione in corso di validità rilasciata, a condizione che:
 - venga consegnata copia della denuncia di furto rilasciata dall'autorità competente;
 - venga esibito il contratto di assicurazione r.c.a. stipulato con il precedente assicuratore.
- 11) Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto con responsabilità principale, si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo al pagamento anche a titolo parziale del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati al comma 5) e applicazione della TABELLA 4.
- 12) E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista

tabella nelle seguenti modalità:

- a) **qualora il sinistro NON rientri nella convenzione CARD**, offrendo all'Impresa il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale;
 - b) **qualora il sinistro RIENTRI nella convenzione CARD, rivolgendo richiesta alla Stanza di compensazione c/o CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 ROMA (www.consap.it), ovvero al proprio intermediario che fornirà ulteriori informazioni e potrà effettuare per conto dell'assicurato la richiesta suddetta.**
- 13) In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purchè non vi sia cambio di settore, sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
- 14) La sostituzione del motoveicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo nel caso di alienazione del motoveicolo assicurato ovvero nel caso di sua demolizione, distruzione o esportazione definitiva attestata dalla certificazione del P.R.A. o di sua consegna in conto vendita. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. Tuttavia, in caso di furto del motoveicolo assicurato il proprietario può beneficiare, con le modalità previste dal quarto comma – lettera a), per altro motoveicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in comunione dei beni, della classe di merito maturata; qualora la polizza sia resa valida presso altro assicuratore, l'Impresa, su richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare entro 15 gg. l'attestato di rischio relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa.
- 15) **L'assicurazione, per il motoveicolo rubato e ritrovato, è priva di efficacia** dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia del furto alle Autorità, **come previsto dall'art. 15)** - Risoluzione del contratto per furto del motoveicolo.
Il proprietario provvede, nelle modalità previste al quarto comma – lettera a) **all'obbligo dell'assicurazione prima di porre in circolazione il motoveicolo, ai sensi dell'art. 122 Codice delle Assicurazioni Private.**
- 16) Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso di ritrovamento del motoveicolo avvenuto dopo la data di risoluzione del contratto.

H. Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza

L'Impresa, a parziale deroga dell'Art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario/locatario e/o del conducente del veicolo indicato in polizza – autorizzato da proprietario se persona diversa nel caso di guida in stato di ebbrezza ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'Art. 186 del D.Lgs. 30/4/92, n. 285.

- I. Certificato Internazionale di Assicurazione - Carta Verde** La validità dell'assicurazione per il veicolo descritto nella Carta Internazionale di Assicurazione veicoli a motore - Carta Verde, all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che il veicolo

stesso cagioni durante la circolazione nel territorio dei Paesi riportati sulla Carta Verde stessa. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime di assicurazione obbligatoria, la garanzia si intende prestata in base alle disposizioni ed entro i limiti della legge sull'assicurazione stessa. L'Impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni e cose in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto al Paese visitato). La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore. Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, è convenuto che anche questa cessa di avere vigore ed il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; l'uso del documento al di là della data di cessazione della polizza è illecito e comporta responsabilità e sanzioni di legge.

PARTE II

Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale

(Esclusa la Garanzia 1 - Responsabilità Civile verso Terzi e la Garanzia 5 Assistenza " Noproblem")

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché l'annullamento del contratto, ai sensi degli artt 1892,1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'impresa al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero (compreso il caso di cessazione di Rischio a seguito di Sinistro), anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. I Premi devono essere pagati all'Intermediario (o ufficio, o sportello bancario) alla quale è assegnato il contratto, oppure alla Direzione dell'Impresa.

Art. 3 - Adeguamento del premio

Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di Polizza, con condizioni di Premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve comunicare al Contraente il nuovo Premio almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso in cui il Contraente non comunichi, almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del contratto, di non accettare il Premio proposto, il contratto si intende rinnovato alle nuove condizioni di contratto comunicate dall'Impresa. In questo caso si applica a favore dell'Assicurato il termine di tolleranza previsto dall'art. 1901, secondo comma, del C.C.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa

possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente o l'Impresa, con preavviso di trenta giorni, possono recedere da ciascuna delle garanzie previste dalla Polizza. Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa, verrà rimborsato al Contraente, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota di Premio relativa al periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte ed il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 7 - Rinnovo del contratto

a) Tacito rinnovo

Salvo quanto previsto all'art. 3, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari a un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto, alla sua scadenza, si applica il disposto del primo comma.

b) Senza tacito rinnovo

A deroga dell'art. 7 “Rinnovo del contratto – punto a) Tacito rinnovo”, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 8 - Variazione del Rischio - Alienazione del Motoveicolo

Qualora nel corso del contratto si verificano cambiamenti nelle caratteristiche del Rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa, indicando gli estremi della variazione stessa. In caso di alienazione del Motoveicolo identificato nel contratto:

a. seguita da sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione all'Impresa, indicando le caratteristiche del nuovo Motoveicolo; dal momento dell'alienazione l'Assicurazione non è più valida per il Motoveicolo alienato e diviene valida per il nuovo Motoveicolo dalle ore 24 del giorno di spedizione della raccomandata con cui viene fatta la comunicazione anzidetta, ovvero, se la comunicazione è fatta con telegramma, dall'ora di accettazione di questo;

b. non seguita da sostituzione con altro, il Contraente deve darne comunicazione immediata all'Impresa; in caso di mancata comunicazione il Contraente rimane obbligato al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione. L'Assicurazione, se il Premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per quindici giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non avrà

sottoscritto l'appendice di cessione del contratto a suo nome, l'Assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno dell'eventuale sottoscrizione della suddetta appendice ed il contratto, comunque, si estinguerà alla sua naturale scadenza.

L'Impresa, nei trenta giorni dalla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di quindici giorni. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, vale quanto previsto dagli artt. 1897, 1898 del C.C.

Art. 9 - Variazione nella persona del Contraente

Le variazioni nella persona del Contraente devono essere comunicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi all'Impresa, la quale, nei trenta giorni successivi, ha la facoltà di recedere, da ciascuna delle garanzie previste dalla Polizza, con preavviso di quindici giorni, mettendo a disposizione del Contraente la quota di Premio ad esse relativa per il periodo di Rischio non corso, escluse soltanto le imposte.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione all'Impresa della stipulazione di altre Polizze per i medesimi Rischi ai quali si riferisce la presente Assicurazione. L'Impresa, entro trenta giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto, con preavviso di quindici giorni.

Art. 11 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale in caso di Sinistro avvenuto:

a. per i Veicoli a motore: nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera. L'Assicurazione vale altresì "per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate;

Art. 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 13 - Foro competente - Reclami

13.1 - Foro competente

Foro competente, è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

13.2 - Competenza per i reclami stragiudiziali

La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di assicurazione è dell'ISVAP – Servizio Tutela Utenti con sede in Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA. Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale si rimanda a quanto esposto nella Nota Informativa.

Art. 14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

GARANZIA 2 – COMPLEMENTARE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 15 - Oggetto dell'Assicurazione

Premesso che le prestazioni che seguono sono regolate, in quanto applicabili, anche dalle stesse Condizioni Generali di Assicurazione che regolano il Titolo I della GARANZIA 1 Responsabilità Civile verso Terzi, l'Assicurazione si estende anche ai punti che seguono:

15.1 - Responsabilità civile dei trasportati

L'Assicurazione comprende, nei limiti dei massimali indicati in Polizza, la responsabilità civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del Motoveicolo assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al Motoveicolo stesso.

15.2 - Danni provocati dai figli minori

L'Impresa nei limiti dei massimali indicati in Polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle terze persone soggette a sua tutela e con lui conviventi, ai sensi del 1 comma dell'art. 2048 C.C., a seguito della circolazione del Motoveicolo assicurato, purchè avvenuta all'insaputa dell'Assicurato stesso.

15.3 - Spese di dissequestro

L'Impresa assicura, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, l'assistenza legale per la procedura di dissequestro del Motoveicolo assicurato, che sia stato sequestrato dall'autorità giudiziaria a seguito di incidente derivante dalla circolazione.

15.4 - Danni per soccorso vittime della strada

L'Impresa rimborsa, fino ad un massimo di € 250 per Sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per eliminare i danni da imbrattamento del Motoveicolo assicurato, conseguenti all'opera di trasporto e/o soccorso di persone vittime di incidente stradale.

15.5 - Collisione con veicoli non assicurati

L'Impresa, in caso di incidente da circolazione con altro veicolo identificato con targa ma non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile Auto, provvede al risarcimento dei danni cagionati al Motoveicolo indicato in Polizza, a condizione che esista verbale o denuncia alle Autorità del fatto accaduto. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 C.C. con il limite di € 5.000.

15.6 - Ricorso Terzi

L'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile ai sensi di legge, sia per lesioni personali, sia per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di Incendio, Esplosione e

Scoppio del Motoveicolo indicato in Polizza, quando non si trovi in circolazione ai sensi di Legge.

L'Assicurazione è prestata sino a concorrenza di € 260.000 per Sinistro.

Sono comunque esclusi:

- a. i danni da inquinamento dell'ambiente, cioè conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- b. i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato del conducente o del proprietario del Motoveicolo. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza consenso dell'Impresa.

GARANZIA 3 - INCENDIO E FURTO

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo assicurato - compresi i pezzi di ricambio e quanto altro ne forma la normale dotazione nonchè gli Accessori non di Serie e/o Optional a seguito di:

- a. Incendio, Esplosione, Scoppio, azione del fulmine e caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- b. Furto (consumato o tentato), Rapina ed Estorsione, compresi i danni arrecati al Motoveicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Motoveicolo stesso.

Sono altresì compresi i danni subiti dal Motoveicolo assicurato durante la circolazione dello stesso successivi al Furto o alla Rapina.

Art. 16.1 - Valore da assicurare

Per i motoveicoli, il valore da assicurare dovrà essere desunto dalle pubblicazioni Eurotax; per i motoveicoli di prima immatricolazione con riferimento alle quotazioni di Eurotax "giallo", mentre per i motoveicoli usati si farà riferimento alla media delle quotazioni tra Eurotax "giallo" ed Eurotax "blu". In caso di Assicurazione di Accessori non di Serie, il valore da assicurare deve comprendere il costo degli stessi comprovato da fattura o titolo equipollente.

Art. 16.2 - Adeguamento del valore assicurato

In occasione di ciascun rinnovo annuale e **su specifica richiesta del Contraente**, l'Impresa, con le modalità previste al precedente art. 16.1, si impegna ad adeguare il valore del motoveicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio in corso o di quello eventualmente comunicato ai sensi dell'art. 3.

Art. 17 - Esclusioni

L'Assicurazione non comprende:

- a. i danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove;

- b. i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- c. i danni determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del Motoveicolo assicurato;
- d. i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio nonchè quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- e. il furto e i danni derivanti da Furto, nel caso di motoveicoli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
- f. il furto e i danni derivanti dal Furto se non avvenuto congiuntamente al Motoveicolo, per gli "Accessori di Serie", "Accessori non di Serie", "Optional", parti di ricambio o singole parti del Motoveicolo, se non incorporati allo stesso.

Art. 18 - Scoperto a carico dell'Assicurato

Salva diversa pattuizione, in caso di Furto, Rapina o Estorsione, l'Impresa corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza con deduzione degli Scoperti e dei Minimi di seguito indicati:

MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE	15% con il minimo di € 206
CICLOMOTORI	15% con il minimo di € 206

Art. 19 - Deroga allo Scoperto

La deroga allo Scoperto non è applicabile ai motocicli, ciclomotori e motocarrozette.

Art. 20 - Recuperi

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del Motoveicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'Indennizzo sarà computato in detrazione dell'Indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'Indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare all'Impresa la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattene-re il ricavato della vendita stessa; se l'Indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra l'Assicurato e l'Impresa secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato; in questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate. Sull'importo cos" ottenuto verrà ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'Indennizzo precedentemente pagato.

GARANZIA 4 - TUTELA LEGALE

Per qualsiasi informazione contattare il n° **02.49980500** oppure inviare una e-mail all'indirizzo **ufficio.tutela.mi@ubiassicurazioni.it**.

Art. 21 - Massimale di polizza

Le garanzie previste vengono prestate fino al massimale indicato nel modulo di polizza per singolo sinistro, senza limite per anno assicurativo.

Art. 22- Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assume a proprio carico, nel limite del massimale convenuto nel modulo di polizza, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ai casi indicati all'art. 22.2 (Rischi assicurati).

Tali oneri sono:

- 1 le spese per l'intervento di un Legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali;
- 2 le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di parte e di Periti purchè scelti in accordo con l'Impresa;
- 3 le spese per attività investigativa e/o informativa nel limite di € 500,00=;
- 4 le spese per l'IVA relative all'attività di Avvocati o Consulenti Tecnici, qualora il Contraente non sia autorizzato alla detrazione di imposta;
- 5 le spese processuali nel processo penale (art. 535 C.P.P.);
- 6 le spese di giustizia;
- 7 le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da UBI Assicurazioni S.p.A – Ufficio Tutela Legale -, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- 8 il Contributo Unificato ai sensi del D.Lgs. 11/03/2002 n. 28 se effettivamente sostenuto.

E' garantito l'intervento di un solo Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 26.2 (Libera scelta del Legale).

Nel caso in cui l'eventuale fase giudiziale dovesse radicarsi in un luogo diverso da quello di residenza dell'Assicurato, le spese di domiciliazione di un Avvocato iscritto presso il Foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente, saranno a carico dell'Impresa nel limite di € 1.000,00.

Art. 22.1 - Assicurati

Le garanzie previste dall'art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione - vengono prestate a favore: del proprietario, del locatario in base ad un contratto di leasing, del conducente autorizzato, per fatti e/o eventi connessi alla circolazione del motoveicolo indicato in polizza.

Art. 22.2 - Rischi assicurati

La garanzia assicurativa vale per:

- 1 azione di recupero danni subiti dal motoveicolo assicurato, dalle cose e dal condu-

- cente per fatti illeciti compiuti da terzi limitatamente ai casi in cui si applica la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni nonché per i casi di cui agli artt. 126, 151, 152, 153 e art. 298 D.Lgs. 209/2005;
- 2 azione di recupero danni subiti dal motoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi in cui opera la procedura di "Risarcimento Diretto" di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni esclusivamente dopo l'offerta di risarcimento comunicata dall'Impresa ai sensi dell'art. 8 del DPR254/2006 ivi compresa l'eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono escluse le eventuali spese sostenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo (quali l'attività del Legale o le spese relative alla valutazione medico legale di parte), nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dall'Impresa;
 - 3 sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni al motoveicolo assicurato, alle cose trasportate dal conducente in conseguenza di fatti illeciti di terzi;
 - 4 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
 - 5 sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi o preterintenzionali connessi ad incidente stradale, il cui giudizio si concluda con sentenza passata in giudicato di assoluzione o di derubricazione del reato in colposo, con esclusione di tutti i casi di estinzione del reato. Fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro/caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, l'Impresa rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La garanzia opera in deroga all'art. 22.3 punto 5 – Delimitazioni.
 6. azione di recupero di danni subiti dal motoveicolo assicurato, dalle cose e dal conducente per fatti illeciti compiuti da terzi per i casi di cui agli Artt. 126, 151, 152, 153 e Art. 298 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;
 - 7 assistenza nei procedimenti di dissequestro del motoveicolo assicurato in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di incidente stradale; prestazione questa non cumulabile con altre garanzie previste nelle condizioni particolari quale Complementare Responsabilità Civile verso Terzi (vedi Art. 15.3 – Spese di dissequestro);

Art. 22.3 - Delimitazioni

L'assicurazione non è operante:

1. **se il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del motoveicolo, oppure se il motoveicolo viene utilizzato in difformità alle prescrizioni risultanti dalla carta di circolazione oppure, se circolante senza la prescritta revisione, se il motoveicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA salvo che l'Assicurato, alla guida del motoveicolo, purchè non proprietario, fornisca dimostrazione di non essere a conoscenza della violazione degli obblighi di cui al D. Lgs. Nr. 209/2005;**
- 2 **per la conduzione di motoveicolo sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 N.C.d.S.) di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.) e/o psicotrope;**
- 3 **in presenza di accertata violazione dell'art. 189 N.C.d.S. (Comportamento in caso di incidente), salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione dal procedimento penale instauratosi;**
- 4 **per le azioni di recupero dei danni tutti subiti dal/dai trasportati sul motoveicolo assicurato;**

- 5 per le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato
- 6 in materia fiscale ed amministrativa (a titolo esemplificativo ricorsi relativi a multe, ammende e sanzioni in genere);
- 7 in relazione ai fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove;
- 8 per controversie derivanti da fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terrorismo, terremoto, sciopero o serrate. La garanzia è invece operante qualora l'Assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
- 9 per controversie derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, batteriologiche o chimiche;
10. per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
11. per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene condannato in sede penale anche non definitivamente;
12. per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o di aeromobili;
13. per controversie di natura contrattuale.

L'assicurazione non comprende:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.

Art. 23 - Limiti territoriali

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione di Responsabilità Civile Auto prestata dall'Impresa.

Art. 24 - Decorrenza della garanzia

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della stessa e più precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione, salvo diversa indicazione. Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia s'intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al *sinistro/caso assicurativo* si protragga attraverso più atti successivi, il *sinistro/caso assicurativo* stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Per inizio del *sinistro/caso assicurativo* si intende il momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento o il momento in cui l'assicurato avrebbe cominciato a violare norme di legge. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche

o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico caso assicurativo. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti ma, il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra di loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Art. 25 - Obblighi in caso di sinistro, produzione delle prove e allegazione dei documenti necessari per la prestazione assicurativa

Se l'Assicurato richiede l'attivazione della garanzia assicurativa, deve:

- 1 **informare immediatamente, in modo completo e veritiero, l'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure l'Ufficio Tutela Legale**

dell'Impresa del sinistro/caso assicurativo, fornendo una precisa descrizione dei fatti che hanno originato la controversia stessa, nonché gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari alla ricostruzione della vicenda;

- 2 comunicare il nominativo del Legale** che intende incaricare per la tutela dei suoi interessi fornendo ogni informazione completa e veritiera indicando i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato inoltre, è tenuto a regolarizzare, a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: verbali, certificati medici) per la gestione del sinistro/caso assicurativo. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa – Ufficio Tutela Legale -, entro 5 giorni, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro/caso assicurativo.

Art. 25.1 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di *sinistro/caso assicurativo*, l'Impresa - Ufficio Tutela Legale - si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la sua difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini indicati all'art. 25.2 (Libera scelta del Legale). La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta concrete possibilità di successo, fatta salva l'autorizzazione dell'Impresa. Dopo la denuncia di sinistro, effettuata secondo le modalità di cui all'art. 25 **l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziale che giudiziale senza preventiva autorizzazione dell'Impresa – Ufficio Tutela Legale -**.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l'Impresa in merito alla gestione del *sinistro/caso assicurativo*, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle Parti contribuirà al pagamento del proprio arbitro; l'Impresa contribuirà a corrispondere le spese del Presidente del Collegio arbitrale indipendentemente dall'esito della procedura arbitrale. L'Impresa – Ufficio Tutela Legale - avvertirà l'Assicurato del diritto di avvalersi di tale procedura. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata l'Impresa tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due accessi.

Art. 25.2 - Libera scelta del Legale

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi, fermi restando i limiti di cui all'art. 22 e nei limiti del massimale previsto (art. 21). Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, l'Impresa può nominare direttamente il Legale, al quale l'Assicurato ha facoltà di conferire mandato. Le modalità operative sopra esplicitate, valgono anche per la nomina di Periti, il cui intervento deve essere sempre preventivamente approvato dall'Impresa.

L'Impresa non è responsabile dell'operato dei Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

Art. 26 - Recupero delle somme

Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi spettano integralmente all'Assicurato. **Gli onorari, le competenze e le spese**

liquidate giudizialmente o transattivamente saranno corrisposte a UBI Assicurazioni S.p.A. che le ha sostenute od anticipate.

Art. 27 - Prescrizione

Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro/caso assicurativo viene denunciato all'Impresa decorsi due anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza (Art. 2952 Il comma – Codice Civile).

Art. 28 - Oneri fiscali

Le spese di bollo, le tasse, le imposte e i contributi conseguenti alla prestazione della presente garanzia sono a carico dell'Assicurato anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall'Impresa.

GARANZIA 5 - ASSISTENZA "AUTO NOPROBLEM"

Definizioni (specifiche della Garanzia 5 ASSISTENZA "NO PROBLEM") Alle seguenti denominazioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato:

ASSICURATO: il conducente del motoveicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché per le prestazioni previste agli Artt. 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40 e 44, le persone trasportate bordo del motoveicolo stesso.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA: la struttura di Europ Assistance Service SpA – P.zza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Europ Assistance Italia SpA, provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a carico di Europ Assistance Italia SpA.

GUASTO: danno subito dal motoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

INCIDENTE: sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al motoveicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

INFORTUNIO: sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del motoveicolo.

PRESTAZIONE: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell'Impresa, tramite la Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.

SINISTRO: guasto, incidente, incendio, furto tentato, parziale o consumato, rapina o infortunio che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato.

VEICOLO: motociclo di oltre 50 cc, regolarmente assicurato con polizza R.C. Auto dell'Impresa.

PRESTAZIONI

Art. 29 - Soccorso stradale

29.1 - Traino

Qualora, in conseguenza di sinistro, il motoveicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il motoveicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice oppure all'officina indicata dall'Assicurato, purchè si trovi entro un raggio di 50 km. dal luogo in cui si è verificato il sinistro, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 180 per sinistro. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del motoveicolo.

29.2 - Officina Mobile in Italia

Qualora a seguito di guasto, il motoveicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Il conducente di motoveicolo multi adattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di depannage anche in caso di foratura di pneumatico del motoveicolo o di necessità di montaggio di catene. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il motoveicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione 29.1. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 180 per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

Art. 30 - Recupero difficoltoso del motoveicolo

Qualora in caso di sinistro il motoveicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il motoveicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 180 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero

qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Art. 31 - Auto in sostituzione in Italia

Qualora, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto o rapina del motoveicolo stesso, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 c.c. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di tre giorni per sinistro. L'Impresa terrà a proprio carico le relative spese. Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del motoveicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare; -immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.

LE PRESTAZIONI DI SEGUITO INDICATE SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA, O DOMICILIO ABITUALE DELL'ASSICURATO:

Art. 32 - Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di sinistro, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo l'Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100 per persona e per giorno con un limite di € 300 per sinistro.

Art. 33 - Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio

Qualora il motoveicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per almeno 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del motoveicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati, di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza o domicilio abituale purchè in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
- oppure:
- un motoveicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facol-

tative, nonchè ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di € 300 se accaduto in Italia e di € 500 se accaduto all'estero.

Art. 34 - Viaggio per il recupero del motoveicolo

Qualora il motoveicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per almeno 36 ore o all'estero per almeno 5 giorni lavorativi oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato e comunque in tutti i casi in cui il motoveicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del motoveicolo riparato o ritrovato, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo.

Art. 35 - Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il motoveicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il motoveicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza o domicilio abituale in Italia dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve. L'Impresa terrà a proprio carico l'onorario dell'autista. Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

Art. 36 - Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il motoveicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza o domicilio abituale purchè in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addiventano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

Art. 37 - Rientro con un familiare

Qualora, in caso di "Rientro sanitario" dell'Assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui al precedente Art. 36, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l'assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "Rientro sanitario" un familiare dell'Assicurato, presente sul posto. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di € 300 se accaduto in Italia e di € 500 se accaduto all'estero. L'Impresa, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Art. 38 - Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio, causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il motoveicolo assicurato, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. Qualora l'Assicurato necessiti di assistenza personale, la Struttura Organizzativa provvederà inoltre a ricercare e prenotare un albergo per il familiare, tenendo l'Impresa a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 300 per sinistro.

Art. 39 - Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato, accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il motoveicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo per sinistro di € 300 se accaduto in Italia e di € 500 se accaduto all'estero.

Art. 40 - Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 2.600 per sinistro, anche se coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

LE PRESTAZIONI DI SEGUITO INDICATE SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO:

Art. 41 - Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del motoveicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto

delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico dell'Impresa.

Art. 42 - Rimpatrio del motoveicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il motoveicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il motoveicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove il furto o la rapina sono avvenuti, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del motoveicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico dell'Impresa. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Qualora il valore commerciale del motoveicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Art. 43 - Abbandono legale

Qualora, nei casi previsti dalla prestazione di cui al precedente Art. 42, il valore commerciale del motoveicolo dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione dell' Art. 42 "Rimpatrio del motoveicolo a mezzo pianale", provvederà ad organizzare la demolizione del motoveicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo l'Impresa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

Art. 44 - Interprete a disposizione

Qualora l'Assicurato, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo l'Impresa a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.

Art. 45 - Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di € 600 per sinistro.

Art. 46 - Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di € 1.100 per sinistro.

Art. 47 - Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino ad un massimo di € 5.200 per sinistro, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Art. 48 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti esclusioni di carattere generale:

- a. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza.
- b. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
- c. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- d. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- e. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- f. Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
- g. Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
- h. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
- i. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui agli Artt. 40, 45, 46 e 47, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizio-

ne che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

- I. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente all'Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo ai numeri:

dall'Italia 800 - 046428 (gratuito) oppure 02 - 58.28.69.54 dall'estero +39.02.58.28.69.54 nel caso non possa telefonare, invii un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1 Il tipo di assistenza di cui necessita
- 2 Nome e Cognome
- 3 Numero di polizza preceduto dalla sigla BPBN
- 4 Indirizzo del luogo in cui si trova
- 5 Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Europ Assistance per poter erogare le garanzie prestate previste in polizza deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tale fine necessita ai sensi del D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa di Europ Assistance fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili così come indicato nell'Informativa.

Norme che regolano i sinistri

CONCERNENTI LE GARANZIE 2 - 3

Art. 49 - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. darne avviso scritto all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Direzione dell'Impresa, entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- b. fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno; le spese sostenute in adempimento a tali obblighi sono a carico dell'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1914 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, a norma dell'art. 1915 C.C.

L'Assicurato deve inoltre:

- c. in caso di Furto, Rapina, Estorsione, Incendio od Esplosione non accidentale, farne immediata denuncia all'Autorità competente ed inoltrare copia alla Direzione dell'impresa;
- d. astenersi dall'effettuare alcuna riparazione, salvo quelle sommarie ed urgenti necessarie al ricovero del Motoveicolo, senza preventivo consenso da parte dell'Impresa o, in mancanza dello stesso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla denuncia del Sinistro;
- e. in caso di Sinistro che interessi la garanzia Ricorso terzi, punto 15.6, fornire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi all'acquisizione di tutti gli elementi di difesa;
- f. in caso di Furto totale o di distruzione del Motoveicolo, produrre il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di motoveicolo non iscritto al P.R.A., e le chiavi del motoveicolo stesso;

Art. 50 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra l'Assicurato e l'Impresa, ovvero, quando uno di questi lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato stessi. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è accaduto. I periti devono:

- a. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali nonchè verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 49;

- b. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
- d. procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c. e d. sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonchè di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico dell'Impresa e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 51 - Riduzione ed integrazione del valore assicurato

In caso di Sinistro - escluso l'incendio - liquidato per un importo superiore al 20% del valore assicurato, lo stesso valore si intende ridotto, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità assicurativa in corso, di un importo pari all'Indennizzo riconosciuto. Su richiesta del Contraente e previo consenso dell'Impresa, il valore assicurato può essere integrato di un importo corrispondente alla riduzione subita, mediante pagamento del relativo rateo di Premio spettante all'Impresa stessa.

Art. 52 - Determinazione dell'ammontare del danno

Per motocicli, ciclomotori e motocarrozette, l'ammontare del danno viene determinato nei limiti del valore assicurato, senza tener conto del degrado d'uso del motoveicolo o delle sue parti, qualora il Sinistro avvenga:

- a. in caso di perdita totale;** entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la somma assicurata corrisponda al valore indicato nella fattura d'acquisto, oppure al valore di listino Eurotax Due Ruote "giallo";
- b. in caso di danno parziale (fatta eccezione per pneumatici e batterie):** entro un anno dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e la somma assicurata non risulti inferiore al valore commerciale al momento del sinistro, determinata dalla quotazione media tra Eurotax Due Ruote "giallo" ed Eurotax Due Ruote "blu". In ogni caso se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore che il Motoveicolo aveva al momento del Sinistro, l'Impresa risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile), tale regola non verrà applicata nel caso in cui la garanzia sia prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto". Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Art. 53 - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

L'Impresa ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del Motoveicolo danneggiato, nonchè di sostituire il Motoveicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'Indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del Motoveicolo dopo il Sinistro, corrispondendone il controvalore.

Art. 54 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo, quando l'Impresa non si sia avvalsa della facoltà di cui

all'Art. 53, è eseguito in Euro, entro trenta giorni dalla data della liquidazione, semprechè l'Assicurato abbia prodotto in caso di Furto totale o di distruzione del Motoveicolo, la documentazione di cui all'Art. 49. L'Impresa ha facoltà, prima di pagare l'Indennizzo, in caso di sinistri che hanno interessato le garanzie INCENDIO E FURTO, di richiedere il certificato di chiusa istruttoria.

CONCERNENTI LA GARANZIA 5

Art. 55 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - Richiesta di assistenza

In caso di sinistro, l'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisce in sua vece, deve attenersi alle **“Istruzioni per la richiesta di assistenza”** alla pagina 46 di 51.

PAGINA VUOTA

Prospetto tipo per la formulazione della richiesta di risarcimento ai sensi dell' art. 143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209

RACCOMANDATA A.R.

Alla Soc.
(Direzione Generale)

All'Ispektorato sinistri
(Ufficio incaricato del luogo di domicilio
del danneggiato)

Oggetto: richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell' art.143 D. Lgs. 7/9/2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni.

Il Sottoscritto (nome, cognome e codice fiscale) proprietario del motoveicolo (tipologia di motoveicolo modello e targa) con la presente intende costituire in mora codesta società per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro avvenuto il (data) in (località con indicazione precisa del luogo di accadimento).

Il sinistro si è verificato per esclusiva responsabilità del conducente dell' autovettura (tipologia del motoveicolo, modello, e targa) assicurata per la responsabilità civile auto con codesta società (polizza n. se conosciuta).

Le modalità e le conseguenze del sinistro sono riportate nell' allegato modello di constatazione amichevole di sinistro (compilare in ogni sua parte il modello) a firma (indicare se singola o congiunta).

In alternativa al modulo Ca, inserire la frase seguente:

Il sinistro si è verificato secondo le seguenti modalità (descrizione della modalità di accadimento del danno) e i danni riportati dallo scrivente consistono (descrizione dei danni subiti e delle eventuali lesioni subite).

Si invita codesta società a procedere all' accertamento e alla quantificazione dei danni precisando che le cose danneggiate restano a disposizione per gli eventuali accertamenti peritali per otto giorni non festivi consecutivi a far data dalla ricezione della presente in orari lavorativi (ovvero dalle ore .. alle ore scegliendo un arco temporale di almeno due ore giornaliere nell' arco dell' orario solitamente dedicato al lavoro) al seguente indirizzo..... Previo appuntamento telefonico al n.

In caso di lesioni:

Poichè dal sinistro sono derivati anche danni fisici al sig. (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di residenza, professione e reddito) si allega la relativa documentazione medicadalla quale si evince:-la durata della inabilità temporanea (con eventuale dichiarazione di guarigione)-la quantificazione della inabilità permanente subita se il danneggiato abbia diritto a percepire l' indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Si informa sin d' ora che, in assenza di comunicazione dell' offerta ovvero dei motivi in base ai quali si ritiene di non poter procedere all' offerta nei tempi stabiliti dalla normativa si provvederà ad inviare segnalazione all' ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - affinché possa procedere all' irrogazione delle relative sanzioni.

FIRMA

PAGINA VUOTA

PAGINA VUOTA



UBI Assicurazioni S.p.A. - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. - 20132 Milano - Via Tolmezzo, 15 - tel. 02.49980.1 - Fax 02.49980.498 - Capitale Sociale € 32.812.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano 07951160154, n. Iscrizione Albo delle Imprese di Assicurazione 1.00064 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987, n. 62).